

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Roberta Manzon ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7521/14 RG

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elett.te dom.to c/o il difensore in Napoli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te Presidente della Giunta Regionale p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, elett.te dom.ta c/o la sede in Napoli

RESISTENTE

NONCHE'

[REDACTED], dom.to in Napoli, Via Porta Nova n. 6

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 24.3.14, parte ricorrente, funzionario dell'Azienda convenuta in servizio fino al 31.12.12, data a partire dalla quale si è dimesso, ha esposto di non avere goduto interamente delle ferie maturate nell'anno 2012 per complessivi gg. 28.

Ha richiesto la condanna di controparte alla corresponsione del relativo compenso monetizzato, in subordine da riconoscersi in via risarcitoria, per usura psico-fisica, quantificato nella misura indicata in ricorso. La domanda risarcitoria è stata spiegata in solido verso il sig. Marchese, quale dirigente del ricorrente all'epoca dei fatti.

L'ente convenuto ha assunto la infondatezza della tesi difensiva del ricorrente tenuto conto del disposto dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/12.

2.- Non è oggetto di contestazione specifica la mancata fruizione dei giorni di ferie indicati in ricorso per l'anno di riferimento; sul punto parte resistente non ha specificamente rilevato alcunché. Risulta in atti la richiesta, del 17.10.12, di fruizione di ferie a partire dal 29.10.12, "sospesa fino ad emanazione di apposita circolare del Settore competente"

Nel merito, il diritto per cui si agisce è quello all'integrale godimento delle ferie garantito dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, che, al comma 1, prevede: "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione". Il comma 2 prosegue: "Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

L'art. 5 comma 8 D.L. 95/12, richiamato da parte resistente afferma:

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo



1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e *non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.....”.

Orbene, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha chiarito che, non avendo validità retroattiva l'articolo 5, comma 8, della Legge n. 135/2012, esso non debba applicarsi sia nel caso di rapporti cessati prima dell'entrata in vigore di tale norma, sia nel caso di ferie maturate prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, sia per il caso in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore di tale norma e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto; per il qual caso la monetizzazione delle ferie è possibile solo per le ipotesi in cui sia normativamente e contrattualmente prevista.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995, comma 16: “Fermo restando il disposto del comma 9 (“Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16”), all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.

Da ultimo il ricorrente nelle note ha richiamato l'art. 12, comma 6, del C.C.N.L. per il biennio economico, approvato il 9 maggio 2006, che testualmente recita: “L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.” E' da sottolineare come che sul piano processuale, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs 40/2006, le norme del contratto collettivo sono parificate a quelle di legge (cfr. in termini anche Cass. Sez. lav. n. 6335 del 19.3.2014).

Non vi è contestazione sulla data delle dimissioni del dipendente, né sulla causale –dimissioni appunto- della risoluzione del rapporto, di talché deve reputarsi altresì pacifico che il ricorrente si trovasse in periodo di preavviso.

Ne consegue che, vertendosi in tema di preavviso, lavorato per esigenze di servizio del datore di lavoro, competano al ricorrente le spettanze quantificate come in ricorso. Sul punto alcuna contestazione è stata mossa da parte resistente, e, peraltro, la quantificazione come operata appare corretta.

Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo.

L'accoglimento della domanda principale assorbe in sé la pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta solo in via subordinata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti del sig. ██████████ non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione, in favore del ricorrente, di € 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo;
- 2) condanna la Regione Campania alla refusione delle spese in favore dell'istante, liquidandole in € 1.042,50, di cui € 42,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 4.3.2015

IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon

